

P6_TA(2009)0379

Istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (COM(2009)0066 – C6-0071/2009 – 2009/0027(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- viste la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0066),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 63, paragrafi 1 e 2 e l'articolo 66 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0071/2009),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A6-0279/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. sottolinea che l'istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo è disciplinata dalle disposizioni del punto 47 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria¹ (AII); sottolinea che, qualora l'autorità legislativa si pronunci a favore della creazione di detta agenzia, il Parlamento avvierà negoziati con l'altro ramo dell'autorità di bilancio al fine di concludere per tempo un accordo sul finanziamento di detta agenzia in linea con le attinenti disposizioni dell'AII;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punti 1 e 2 e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) La politica comunitaria relativa al sistema comune europeo di asilo è volta, ai sensi del programma dell'Aia, a creare uno spazio comune d'asilo attraverso l'istituzione di una procedura armonizzata effettiva, conforme ai valori e alla tradizione umanitaria dell'Unione.

¹ GUC ||
² GUC ||

³ *Posizione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009.*

- (2) Sono stati compiuti numerosi progressi in questi ultimi anni, grazie all'attuazione di norme minime comuni, verso l'istituzione del sistema comune europeo di asilo. Sussistono tuttavia forti divergenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione e le forme di quest'ultima.
- (3) Nel Piano strategico sull'asilo adottato nel giugno 2008, la Commissione ha annunciato l'intenzione di lavorare allo sviluppo del sistema comune europeo d'asilo ||, da un lato proponendo una revisione degli strumenti legislativi esistenti per arrivare a una maggiore armonizzazione delle norme in vigore e d'altro lato rafforzando il sostegno alla cooperazione pratica fra gli Stati membri, in particolare tramite una proposta legislativa per la creazione di un Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, che permetta di rafforzare il coordinamento della cooperazione operativa fra gli Stati membri e così di attuare efficacemente le norme comuni.
- (4) Adottando nel settembre 2008 il Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, il Consiglio europeo ha ribadito solennemente che ogni straniero perseguitato ha il diritto di ottenere assistenza e protezione || nel territorio dell'Unione europea in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e degli altri trattati ad essa correlati. Il Consiglio europeo ha inoltre espressamente deciso "di istituire nel 2009 un Ufficio europeo di sostegno che abbia il compito di facilitare gli scambi di informazioni, di analisi e di esperienze fra gli Stati membri, nonché di sviluppare cooperazioni concrete fra le amministrazioni incaricate dell'esame delle domande d'asilo".
- (5) La cooperazione pratica in materia d'asilo è volta a migliorare la convergenza *e la qualità* del processo decisionale degli Stati membri in tale settore, all'interno del quadro legislativo *dell'Unione Europea*. Negli ultimi anni sono state già intraprese numerose attività di cooperazione pratica, in particolare è stato adottato un approccio comune sulle informazioni *relative ai paesi d'origine* e istituito un *curriculum* europeo comune sull'asilo.

- (6) Per gli Stati membri il cui sistema d'asilo nazionale subisca pressioni specifiche e sproporzionate dovute specialmente alla loro situazione geografica o demografica, l'Ufficio *europeo di sostegno per l'asilo* dovrebbe sostenere l'attuazione di meccanismi **vincolanti** di solidarietà volti a favorire ■ una migliore ripartizione fra gli Stati membri dei beneficiari di protezione internazionale, **conformemente a norme non discrezionali, trasparenti e inequivoche**, controllando al tempo stesso che i sistemi d'asilo non siano oggetto d'abuso.
- (7) Per rafforzare e sviluppare tali *meccanismi* si rivela necessario creare una struttura specifica destinata a sostenerle e coordinarle nella forma di un ufficio europeo di sostegno per l'asilo (l'“Ufficio”).
- (8) Per assolvere il proprio mandato in modo ottimale, occorre che l'Ufficio sia indipendente per quanto riguarda le questioni tecniche e possieda inoltre autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. Dovrebbe pertanto essere un organismo comunitario dotato di personalità giuridica per esercitare le competenze d'esecuzione conferitegli dal presente regolamento.
- (9) Per beneficiare dell'esperienza e competenza e del sostegno dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) **e delle ONG**, occorre che l'Ufficio agisca in stretta cooperazione con *essi*. È inoltre opportuno che l'Ufficio **e le ONG cooperino** da vicino con le autorità competenti degli Stati membri che operano nel settore dell'asilo, con i servizi nazionali responsabili per l'immigrazione e l'asilo o con altri servizi - avvalendosi delle loro capacità e della loro competenza ed esperienza -, così come con la Commissione. È poi necessario che gli Stati membri cooperino con l'Ufficio per garantire lo svolgimento delle sue attribuzioni.

- (10) L'Ufficio *dovrebbe* essere un centro europeo specializzato in materia d'asilo con il compito di facilitare, coordinare e rafforzare la cooperazione pratica fra gli Stati membri in tale settore, nei suoi molteplici aspetti. Il suo mandato dovrebbe articolarsi intorno a tre compiti principali, ossia il sostegno alla cooperazione pratica in materia d'asilo, il sostegno agli Stati membri sottoposti a pressione particolare, il contributo all'attuazione del sistema comune europeo di asilo.
- (11) È opportuno che l'Ufficio non abbia alcun potere, diretto o indiretto, sul processo decisionale delle autorità degli Stati membri per quanto riguarda le singole domande di protezione internazionale.
- (12) Onde fornire un rapido ed efficace sostegno operativo agli Stati membri i cui sistemi d'asilo siano sottoposti a forte pressione, l'Ufficio dovrebbe coordinare l'invio, sui territori degli Stati membri richiedenti, delle equipe di sostegno per l'asilo composte da esperti del settore. Tali equipe di sostegno dovrebbero in particolare apportare la propria competenza in materia di servizi di interpretazione, conoscenza delle informazioni relative ai paesi d'origine e conoscenza del trattamento e della gestione dei fascicoli d'asilo. Per garantire l'efficacia del loro intervento è opportuno che il regime delle equipe di sostegno per l'asilo sia disciplinato dal presente regolamento.
- (13) È necessario che l'Ufficio operi in condizioni che gli permettano di svolgere un ruolo di riferimento grazie all'indipendenza e alla qualità scientifica e tecnica dell'assistenza fornita e delle informazioni diffuse, alla trasparenza delle sue procedure e delle modalità di funzionamento, e alla diligenza nell'espletare i compiti attribuitigli.

- (14) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati nell'ambito di un consiglio di amministrazione al fine di controllare in maniera efficace le funzioni dell'Ufficio. Il consiglio di amministrazione dovrebbe costituirsi, ove possibile, dei responsabili operativi dei servizi nazionali competenti per la politica d'asilo o dei relativi rappresentanti e godere dei necessari poteri per stabilire il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna normativa finanziaria, stabilire procedure di lavoro trasparenti per l'iter decisionale dell'Ufficio e nominare il direttore esecutivo. Ai fini della piena partecipazione dell'ACNUR ai lavori dell'Ufficio, e tenuto conto della sua esperienza e competenza in materia d'asilo, l'ACNUR dovrebbe essere membro del consiglio d'amministrazione senza diritto di voto. ***Tenuto conto della natura dei compiti dell'Ufficio e del ruolo del direttore esecutivo, il Parlamento europeo dovrebbe partecipare alla selezione dei candidati proposti per tale posto.***
- (15) Per una sua gestione rapida ed efficace è opportuno che l'Ufficio sia assistito da un comitato esecutivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri, incaricato di consigliare il direttore esecutivo e di dare pareri al consiglio d'amministrazione.
- (16) Per garantirne la piena autonomia e indipendenza è opportuno che l'Ufficio sia dotato di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo della Comunità. ***Il finanziamento dell'Ufficio dovrebbe essere subordinato a un accordo dell'autorità di bilancio, secondo quanto indicato al punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria¹.*** La procedura comunitaria di bilancio dovrebbe applicarsi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea. Alla revisione contabile dovrebbe provvedere la Corte dei conti ||.

¹ *GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.*

- (17) Per assolvere le proprie attribuzioni, e nella misura necessaria all'espletamento dei suoi compiti, l'Ufficio dovrebbe cooperare con altri organismi comunitari, in particolare con l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX), istituita col regolamento (CE) n. 2007/2004 *del Consiglio*¹, e con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ||, istituita col regolamento (CE) n. 168/2007 *del Consiglio*². Dovrebbe inoltre cooperare con le autorità competenti dei paesi terzi, con le organizzazioni internazionali competenti per quanto riguarda i settori disciplinati dal presente regolamento e con paesi terzi nell'ambito di accordi di lavoro conclusi conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato, ***nella prospettiva di assicurare la conformità con le norme giuridiche internazionali e comunitarie in materia di asilo.***
- (18) Per assolvere le proprie funzioni, l'Ufficio dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi che hanno concluso con la Comunità accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano la legislazione comunitaria nella materia disciplinata dal presente regolamento, quali || la Norvegia, l'Islanda e la Svizzera. L'Ufficio può anche, in accordo con la Commissione, stipulare accordi di lavoro ***allo scopo di assicurare la conformità con le norme giuridiche internazionali e comunitarie in materia di asilo*** con paesi che non abbiano concluso con la Comunità accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano la legislazione comunitaria. L'Ufficio non dovrebbe, però, in nessun caso, sviluppare una politica esterna autonoma.
- (19) ***All'Ufficio si dovrebbe applicare il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee***³ (regolamento finanziario), in particolare l'articolo 185.

¹ GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

² GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

³ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

- (20) È opportuno che il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)¹ si applichi all'Ufficio senza restrizioni e che questo aderisca all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)².
- (21) All'Ufficio *dovrebbe* applicarsi anche il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione³.
- (22) Al trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio *dovrebbe* applicarsi il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni⁴ e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
- (23) È opportuno che le necessarie disposizioni riguardanti l'insediamento dell'Ufficio nello Stato membro che ne ospita la sede e le specifiche norme applicabili all'insieme del personale dell'Ufficio e ai familiari siano stabilite in un accordo sulla sede. È inoltre necessario che lo Stato membro della sede garantisca le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Ufficio, anche per quanto riguarda la scolarizzazione dei bambini e i trasporti, in modo da attirare risorse umane di elevata qualità su una base geografica più ampia possibile.

¹ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

² GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

³ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁴ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

- (24) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia facilitare e rafforzare la cooperazione pratica in materia d'asilo fra gli Stati membri e contribuire a una migliore attuazione del sistema comune europeo di asilo, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.
- (25) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (26) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e deve essere applicato conformemente all'articolo 18 della stessa relativo al diritto di asilo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

ISTITUZIONE E ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO EUROPEO DI SOSTEGNO PER L'ASILO

Articolo 1

Istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

È istituito l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (*l'“Ufficio”*), per contribuire all'attuazione del sistema comune europeo di asilo e per rafforzare la cooperazione pratica in materia d'asilo fra gli Stati membri.

Articolo 2

Attribuzioni dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

1. L'Ufficio facilita, coordina e rafforza la cooperazione pratica in materia d'asilo fra gli Stati membri nei suoi molteplici aspetti, per contribuire a una migliore attuazione del sistema comune europeo d'asilo, anche per quanto riguarda la dimensione esterna.
2. L'Ufficio fornisce sostegno operativo agli Stati membri i cui sistemi d'asilo sono sottoposti a forte pressione, in particolare coordinando equipe di sostegno per l'asilo composte da esperti del settore.

3. L'Ufficio fornisce assistenza scientifica e tecnica al lavoro politico e legislativo della Comunità in tutti i settori aventi ripercussioni dirette o indirette sull'asilo, per apportare pieno sostegno alla cooperazione pratica nel settore e svolgere i suoi compiti in modo ottimale. È una fonte indipendente di informazioni su tutte le questioni rientranti in tali ambiti.

4. L'Ufficio opera in condizioni che gli permettano di svolgere un ruolo di riferimento grazie all'indipendenza e alla qualità scientifica e tecnica dell'assistenza fornita e delle informazioni diffuse, alla trasparenza delle sue procedure e delle modalità di funzionamento, alla diligenza nell'espletare i compiti attribuitigli, e al supporto informatico necessario allo svolgimento del suo mandato.

5. L'Ufficio svolge i propri compiti fermi restando quelli conferiti all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, e lavora in stretta cooperazione con essa e con l'ACNUR.

6. L'Ufficio non dispone di alcun potere diretto o indiretto nella presa di decisioni, da parte delle autorità degli Stati membri, relative alle singole domande di protezione internazionale.

CAPO 2

COMPITI DELL'UFFICIO EUROPEO DI SOSTEGNO PER L'ASILO

Sezione 1

Sostegno alla cooperazione pratica in materia d'asilo

Articolo 3

Scambio di informazioni e *migliori* prassi

L'Ufficio organizza, promuove e coordina ogni attività che permetta lo scambio di informazioni e l'individuazione e lo scambio *delle migliori* prassi fra gli Stati membri in materia d'asilo.

Articolo 4

Informazioni relative ai paesi d'origine

L'Ufficio organizza, promuove e coordina attività relative alle informazioni sui paesi d'origine, fra cui in particolare:

- a) la raccolta d'informazioni ***pertinenti, affidabili, accurate e aggiornate*** relative ai paesi d'origine dei richiedenti asilo e delle persone che chiedono protezione internazionale ***in modo trasparente e imparziale***, avvalendosi di ogni fonte pertinente, *comprese le organizzazioni governative e non governative (ONG), le organizzazioni internazionali e le istituzioni dell'Unione europea;*

- b) la gestione, lo sviluppo e la manutenzione di un portale che raccolga tali informazioni ***nonché la garanzia che esso sia accessibile e trasparente***;
- c) l'elaborazione di un formato e di una metodologia comuni per la presentazione, la verifica e l'utilizzo di queste informazioni;
- d) l'analisi ***imparziale*** di queste informazioni e la stesura di relazioni sui paesi d'origine, ***conformemente alla lettera a), puntando a criteri di valutazione comuni***.

Articolo 5

Sostegno ai trasferimenti intracomunitari dei beneficiari di protezione internazionale

Per gli Stati membri il cui sistema d'asilo nazionale subisca pressioni specifiche e sproporzionate, dovute specialmente alla loro situazione geografica o demografica, l'Ufficio coordina gli scambi di informazioni e ogni altra azione legata all'attuazione degli strumenti e meccanismi relativi ai trasferimenti intracomunitari ■ dei beneficiari di protezione internazionale nell'Unione europea.

Articolo 6

Sostegno alla formazione

1. L'Ufficio organizza, ***in stretta collaborazione con l'ACNUR e le ONG pertinenti***, formazioni destinate ai membri di ogni amministrazione e giurisdizione nazionale e a qualsiasi tipo di servizio nazionale ***o altre entità ufficialmente coinvolte nella procedura d'asilo***.
2. L'Ufficio gestisce e sviluppa un *curriculum* europeo in materia d'asilo ***che assicura, quantomeno, una formazione sul diritto e sulle norme internazionali in materia di rifugiati e di diritti dell'uomo, nonché sull'acquis comunitario in materia d'asilo***.
3. Le formazioni proposte dall'Ufficio possono essere generali, specifiche o tematiche.
4. Le formazioni specifiche ***o tematiche*** riguardano in particolare:
 - a) le questioni attinenti al trattamento delle domande d'asilo dei minori, delle persone vulnerabili e con esigenze specifiche;
 - b) l'identificazione dei segni e indizi di tortura;
 - c) le tecniche del colloquio;
 - d) l'utilizzo delle perizie mediche e legali nelle procedure d'asilo;
 - e) le questioni attinenti alla produzione e all'utilizzo delle informazioni sui paesi d'origine;
 - f) specifiche questioni giuridiche o giurisprudenziali.

5. Le azioni proposte sono dirette a garantire ai destinatari una formazione di alta qualità, e a definire principi chiave e *migliori prassi* ai fini di una maggiore convergenza delle prassi, dei metodi amministrativi e degli orientamenti giurisprudenziali nazionali.

6. Per gli esperti che fanno parte del pool di intervento in materia d'asilo di cui all'articolo 15, l'Ufficio organizza formazioni specializzate attinenti ai loro compiti e alle loro competenze, ed esercitazioni periodiche secondo un calendario di formazioni specializzate ed esercitazioni indicato nel suo programma di lavoro annuale.

7. L'Ufficio può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri e le **ONG** sul loro territorio.

Articolo 7

Sostegno alla dimensione esterna della politica d'asilo

In accordo con la Commissione, l'Ufficio coordina gli scambi di informazioni e ogni altra azione intrapresa relativamente alle questioni attinenti all'attuazione degli strumenti e dei meccanismi relativi alla dimensione esterna del sistema comune europeo di asilo.

L'Ufficio coordina gli scambi di informazioni e ogni altra azione intrapresa relativamente al reinsediamento dei rifugiati all'interno dell'Unione europea, ***tenendo presenti i principi di solidarietà e di ripartizione degli oneri.***

Nell'ambito del suo mandato e conformemente all'*articolo 49*, l'Ufficio può ***promuovere*** il rafforzamento delle capacità di tali paesi nel contesto dei programmi di cooperazione regionale.

Sezione 2

Sostegno agli Stati membri sottoposti a pressione particolare

Articolo 8

Pressione particolare

L'Ufficio coordina e appoggia ogni azione comune a favore degli Stati membri sottoposti a pressione particolare, a causa segnatamente della loro situazione geografica o demografica o di situazioni caratterizzate dall'arrivo improvviso di un vasto numero di cittadini di paesi terzi che possono aver bisogno di protezione internazionale.

Articolo 9

Raccolta e analisi di informazioni

1. Onde poter valutare le esigenze degli Stati membri sottoposti a pressione particolare l'Ufficio raccoglie, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, dall'ACNUR *e da altre organizzazioni interessate*, ogni informazione utile a individuare, preparare e definire misure d'urgenza per fronteggiare tali particolari pressioni, segnatamente nel quadro del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, *del ...*, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide¹.

2. L'Ufficio censisce ed esamina sistematicamente, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, le strutture e il personale disponibili segnatamente in materia di traduzione ed interpretazione *e di assistenza nella raccolta iniziale di informazioni per aiutare gli Stati membri nella determinazione dello status*, nonché la capacità d'accoglienza ai fini d'asilo negli Stati membri, per favorire un rapido ed affidabile scambio di informazioni fra le varie autorità nazionali responsabili in materia d'asilo.

¹ GUL ..., pag. ...

Articolo 10

Azioni di sostegno agli Stati membri

L'Ufficio coordina ogni azione di sostegno agli Stati membri sottoposti a pressione particolare, e segnatamente:

- a) predispone un sistema di allarme rapido per segnalare agli Stati membri *e alla Commissione* eventuali afflussi massicci di richiedenti protezione internazionale;
- b) *su proposta della Commissione, applica un meccanismo vincolante di solidarietà per ridistribuire i beneficiari di protezione internazionale degli Stati membri con pressioni specifiche e sproporzionate sui loro sistemi d'asilo nazionali, in consultazione con l'ACNUR, in base a norme non discrezionali, trasparenti e inequivoche;*
- c) coordina le azioni da intraprendere per gli Stati membri sottoposti a particolare pressione per facilitare la prima analisi delle domande d'asilo da parte delle autorità nazionali competenti;
- d) coordina azioni dirette ad aiutare gli Stati membri sotto pressione a preparare rapidamente adeguate strutture d'accoglienza, in particolare alloggi d'emergenza, mezzi di trasporto e assistenza medica;
- e) coordina le equipe di sostegno per l'asilo, le cui modalità di funzionamento sono stabilite al capo 3.

Sezione 3

Contributo all'attuazione del sistema comune europeo di asilo

Articolo 11

Raccolta e scambio di informazioni

1. L'Ufficio organizza, coordina e promuove lo scambio di informazioni fra le autorità nazionali competenti per l'asilo, e fra queste ultime e la Commissione, per quanto riguarda l'attuazione dell'insieme degli strumenti rientranti nell'acquis comunitario in materia d'asilo. A tal fine può creare banche dati fattuali, giuridiche e di giurisprudenza riguardanti gli strumenti relativi all'asilo a livello nazionale, europeo e internazionale.
2. L'Ufficio raccoglie in particolare informazioni:
 - a) sul trattamento delle domande di protezione internazionale presso le amministrazioni e autorità nazionali;
 - b) sulle legislazioni nazionali e i loro sviluppi in materia d'asilo, compresa la giurisprudenza.

Articolo 12

Relazioni e altri documenti dell'Ufficio

1. L'Ufficio prepara ogni anno una relazione sulla situazione riguardante l'asilo nell'Unione europea, in cui valuta i risultati delle azioni svolte ai sensi del presente regolamento e ne fa un'analisi comparativa globale, per permettere agli Stati membri di avere una conoscenza migliore delle buone prassi applicate e per rafforzare la qualità, la coerenza e l'efficacia del sistema comune europeo di asilo. ***La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e alla Commissione.***

2. Su richiesta della Commissione, previo parere del comitato esecutivo di cui all'*articolo 32*, e in stretta consultazione con i suoi gruppi di lavoro e la Commissione, l'Ufficio può elaborare documenti tecnici riguardanti l'attuazione degli strumenti comunitari in materia d'asilo, quali in particolare linee direttrici o manuali operativi. ***L'ACNUR dovrebbe svolgere un ruolo preponderante nello sviluppo degli orientamenti dell'Unione europea per assicurare la compatibilità con le norme internazionali. Nel caso di temi sui quali esistono già orientamenti dell'ACNUR, questi ultimi dovrebbero servire da base per una cooperazione pratica per ridurre le divergenze che sorgono nella prassi.***

3. ***Su richiesta del Parlamento europeo, l'Ufficio può elaborare progetti di relazione su aspetti specifici dell'applicazione dell'acquis comunitario in materia d'asilo per quanto concerne la protezione internazionale.***

CAPO 3

Equipe di sostegno per l'asilo

Articolo 13

Coordinamento

1. *Uno o più Stati membri sottoposti a pressione particolare possono chiedere che l'Ufficio provveda all'invio di una [] equipe di sostegno per l'asilo []. Lo Stato membro o gli Stati membri richiedenti comunicano in particolare una descrizione della situazione, eventuali obiettivi e le esigenze previste per l'invio, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1.*

2. *In risposta a tale richiesta l'Ufficio può coordinare l'assistenza tecnica e operativa necessaria per lo Stato membro o gli Stati membri e l'invio, per un periodo limitato, dell'equipe di sostegno per l'asilo sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri richiedenti, sulla base di un piano operativo, ai sensi dell'articolo 18.*

Articolo 14

Assistenza tecnica

Le equipe di sostegno per l'asilo apportano la propria competenza, **come convenuto nel piano operativo di cui all'articolo 18, in particolare** in materia di servizi d'interpretazione, conoscenza delle informazioni relative ai paesi d'origine e conoscenza del trattamento e della gestione dei fascicoli d'asilo, nel quadro delle azioni di sostegno agli Stati membri svolte dall'Ufficio conformemente all'articolo 10.

Articolo 15

Pool di intervento in materia d'asilo

1. Il comitato esecutivo dell'Ufficio, su proposta del direttore esecutivo della stesso, decide a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri sui profili e sul numero totale di esperti da mettere a disposizione per la costituzione delle equipe di sostegno per l'asilo (pool d'intervento in materia d'asilo). La stessa procedura si applica per eventuali successive modifiche dei profili e del numero totale degli esperti del pool.
2. Gli Stati membri contribuiscono al pool d'intervento in materia d'asilo tramite un pool di esperti nazionali costituito in base ai diversi profili, designando gli esperti corrispondenti ai profili richiesti.

Articolo 16

Invio delle equipe di sostegno per l'asilo

1. Invio delle equipe di sostegno per l'asilo Gli Stati membri comunicano immediatamente, su richiesta dell'Ufficio, il numero, i nomi e i profili degli esperti del loro pool nazionale che possono mettere a disposizione entro cinque giorni per far parte di un'equipe di sostegno. Gli Stati membri mettono a disposizione gli esperti su richiesta dell'Ufficio a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incida in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Lo Stato membro di origine conserva la sua autonomia per quanto riguarda la selezione del personale e la durata della missione.
2. ***Allorché gli Stati membri non siano in grado di fornire le competenze ritenute essenziali per il suo funzionamento, l'Ufficio può adottare le misure necessarie per ricorrere alla perizia di esperti e di organizzazioni competenti, ispirandosi all'esperienza del Forum consultivo.***

3. Nel determinare la composizione di un'equipe di sostegno per l'asilo in vista del suo invio, il direttore esecutivo dell'Ufficio tiene conto delle circostanze particolari in cui versa lo Stato membro richiedente. L'equipe di sostegno è costituita secondo il piano operativo elaborato a norma dell'articolo 18.

Articolo 17

Procedura di decisione *di invio delle equipe di sostegno*

1. La domanda d'invio di un'equipe di sostegno per l'asilo a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, contiene una descrizione della situazione, eventuali obiettivi ed esigenze previste per l'invio. Se necessario, il direttore esecutivo può inviare esperti dell'Ufficio per valutare la situazione dello Stato membro richiedente.

2. Il direttore esecutivo informa immediatamente il comitato esecutivo della domanda di invio delle equipe di sostegno *per l'asilo*.

3. Il direttore esecutivo decide in merito alla domanda di invio delle equipe di sostegno per l'asilo quanto prima e al più tardi entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda e notifica nel contempo, per iscritto, la decisione allo Stato membro richiedente e al comitato esecutivo, *precisandone* le motivazioni principali.

4. Se il direttore esecutivo decide di inviare una o più equipe di sostegno per l'asilo, l'Ufficio e lo Stato membro richiedente elaborano immediatamente un piano operativo a norma dell'articolo 18.

5. Subito dopo l'approvazione del piano operativo, il direttore esecutivo informa gli Stati membri in merito al numero e ai profili richiesti degli esperti che parteciperanno alle equipe di sostegno. Questa informazione è fornita per iscritto ai referenti nazionali di cui all'articolo 19 e menziona la data prevista per l'operazione. Agli stessi viene trasmessa anche una copia del piano operativo.

6. In caso di assenza o d'impedimento del direttore esecutivo, le decisioni relative all'invio delle equipe di sostegno per l'asilo sono prese dal capo unità che lo sostituisce.

Articolo 18

Piano operativo

1. Il direttore esecutivo e lo Stato membro richiedente concordano il piano operativo che definisce nel dettaglio le condizioni per l'invio delle equipe di sostegno per l'asilo. Il piano operativo comporta i seguenti elementi:

- a) una descrizione della situazione con modus operandi e obiettivi dell'invio, scopo operativo compreso;
- b) la durata prevedibile della missione delle equipe di sostegno;
- c) l'area geografica di competenza nello Stato membro richiedente in cui saranno impiegate;
- d) una descrizione dei compiti e le istruzioni specifiche, anche in merito alle banche dati che i membri delle equipe di sostegno sono autorizzati a consultare e all'equipaggiamento che possono utilizzare nello Stato membro ospitante;
- e) la composizione delle equipe di sostegno.

2. Qualsiasi modifica o adattamento del piano operativo è subordinata al consenso congiunto del direttore esecutivo e dello Stato membro richiedente. L'Ufficio trasmette immediatamente, agli Stati membri partecipanti, una copia del piano operativo modificato o adattato.

Articolo 19

Referente nazionale

Ciascuno Stato membro designa un referente nazionale incaricato di comunicare con l'Ufficio per tutte le questioni relative alle equipe di sostegno. Il referente nazionale è raggiungibile in qualsiasi momento.

Articolo 20

Referente comunitario

1. Il direttore esecutivo nomina uno o più esperti dell'Ufficio che intervengono in qualità di referenti comunitari incaricati del coordinamento, e ne informa lo Stato membro ospitante.

2. Il referente comunitario agisce a nome dell'Ufficio per tutti gli aspetti relativi all'invio delle equipe di sostegno per l'asilo e svolge in particolare le seguenti mansioni:

- a) funge da interfaccia tra l'Ufficio e lo Stato membro ospitante;
- b) funge da interfaccia tra l'Ufficio e i membri delle equipe di sostegno, fornendo assistenza, per conto dell'Ufficio, su tutte le questioni connesse alle condizioni del loro invio;

- c) controlla la corretta attuazione del piano operativo;
 - d) riferisce all'Ufficio su tutti gli aspetti dell'invio delle equipe di sostegno.
3. Il direttore esecutivo dell'Ufficio può autorizzare i referenti a contribuire alla risoluzione di qualsiasi controversia sull'esecuzione del piano operativo e sull'invio delle equipe di sostegno per l'asilo.
4. Nell'esecuzione dei suoi compiti, il referente comunitario riceve istruzioni soltanto dall'Ufficio.

Articolo 21

Responsabilità civile

- 1. Quando i membri di un'equipe di sostegno per l'asilo operano in uno Stato membro ospitante, tale Stato membro è responsabile dei danni eventuali da loro causati durante le loro operazioni, conformemente alla sua legislazione nazionale.*
- 2. Ove tali danni siano causati da colpa grave o dolo, lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro d'origine per ottenere da quest'ultimo il rimborso di eventuali risarcimenti erogati alle vittime o agli aventi diritto.*
- 3. Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, ciascuno Stato membro rinuncia a chiedere allo Stato membro d'origine o a qualsiasi altro Stato membro il risarcimento dei danni subiti, a meno che il danno non sia dovuto a colpa grave o dolo.*

4. Eventuali controversie tra Stati membri quanto all'applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, che tali Stati non possano risolvere mediante negoziati, sono da essi deferite alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 239 del trattato.

5. Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, l'Ufficio sostiene le spese connesse ai danni causati all'equipaggiamento dell'Ufficio durante la missione, a meno che il danno non sia dovuto a colpa grave o dolo.

Articolo 22

Responsabilità penale

Durante la missione di un'equipe di sostegno per l'asilo, i membri dell'equipe sono assimilati ai funzionari dello Stato membro ospitante per quanto riguarda i reati che potrebbero commettere o di cui potrebbero essere vittime.

Articolo 23

Costi

L'Ufficio copre la totalità dei seguenti costi, sostenuti dagli Stati membri quando mettono a disposizione i loro esperti per l'invio delle equipe di sostegno per l'asilo:

- a) spese di viaggio dallo Stato membro di origine allo Stato membro ospitante e dallo Stato membro ospitante allo Stato membro di origine;
- b) costi di vaccinazione;

- c) costi relativi ad assicurazioni specifiche;
- d) costi di assistenza sanitaria;
- e) diaria, spese di alloggio comprese;
- f) costi relativi alle attrezzature tecniche dell'Ufficio.

CAPO 4

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

Articolo 24

Organi dell'Ufficio

La struttura di direzione e gestione dell'Ufficio comprende:

- a) un consiglio d'amministrazione;
- b) un direttore esecutivo e il personale alle sue dipendenze;
- c) un comitato esecutivo;
- d) un forum consultivo.

Articolo 25

Composizione del consiglio d'amministrazione

1. Il consiglio d'amministrazione si compone di un membro nominato da ciascuno Stato membro e di due membri nominati dalla Commissione.
2. Ogni membro del consiglio d'amministrazione può essere rappresentato o accompagnato da un supplente. Quando accompagna un membro del consiglio d'amministrazione, il supplente assiste senza diritto di voto.
3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza e perizia appropriate e di alto livello nel settore dell'asilo.
4. L'ACNUR è membro di diritto del consiglio d'amministrazione, senza diritto di voto.
5. Il mandato dei membri del consiglio d'amministrazione è di tre anni, rinnovabile. Allo scadere del mandato o in caso di dimissioni i membri restano in carica fino al rinnovo del mandato o fino alla loro sostituzione.

Articolo 26

Presidenza del consiglio d'amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri. Il vicepresidente sostituisce ex-officio il presidente quando quest'ultimo è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.

2. Il presidente e il vicepresidente hanno un mandato di tre anni rinnovabile un'unica volta. Tuttavia, se cessano di far parte del consiglio d'amministrazione in un qualsiasi momento del mandato, *anche* questo termina automaticamente alla stessa data.

Articolo 27

Riunioni del consiglio d'amministrazione

1. Le riunioni del consiglio di amministrazione vengono indette dal presidente. Il direttore esecutivo dell'Ufficio partecipa alle deliberazioni.

2. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il presidente indice riunioni supplementari del consiglio d'amministrazione su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

3. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa risultare interessante, a presenziare alle riunioni in veste di osservatore.

4. I membri del consiglio di amministrazione, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, possono farsi assistere da consulenti o esperti.

5. L'Ufficio provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione.

Articolo 28

Modalità di voto

1. Il consiglio d'amministrazione decide a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto. Ogni membro avente tale diritto dispone di un voto. In assenza di un membro, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.
2. Il direttore esecutivo dell'Ufficio non *ha diritto di voto*.
3. Il presidente partecipa al voto.
4. Gli Stati membri che non partecipano all'integralità dell'acquis comunitario in materia d'asilo non prendono parte al voto quando il consiglio d'amministrazione deve deliberare, nell'ambito dei suoi poteri di gestione dell'Ufficio quali definiti all'*articolo 29*, sulla base di strumenti comunitari cui essi non partecipano.
5. Il regolamento interno del consiglio d'amministrazione stabilisce le modalità dettagliate di votazione, in particolare le condizioni cui è sottoposto un membro che agisce per conto di un altro e i requisiti di quorum, ove *necessario*.

Articolo 29

Funzioni del consiglio d'amministrazione

Il consiglio di amministrazione provvede affinché l'Ufficio esegua i compiti ad esso affidati. È l'organo di programmazione e di sorveglianza dell'Ufficio. In particolare:

- a) adotta il proprio regolamento interno;
- b) nomina il direttore esecutivo alle condizioni di cui all'*articolo 30*; esercita autorità disciplinare nei confronti di quest'ultimo e, se necessario, lo sospende o lo revoca;
- c) adotta la relazione generale sulle attività dell'Ufficio e la trasmette entro il 15 giugno dell'anno successivo al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti |||. La relazione generale è pubblica;
- d) adotta a maggioranza di tre quarti dei suoi membri con diritto di voto, entro il 30 settembre di ogni anno, in base a un progetto presentato dal direttore esecutivo e previo parere della Commissione, il programma di lavoro dell'Ufficio per l'anno successivo, e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Il programma di lavoro è adottato secondo la procedura annuale di bilancio e il programma di lavoro legislativo della Comunità nel pertinente campo dell'asilo;
- e) svolge le sue funzioni riguardanti il bilancio dell'Ufficio a norma del capo 5;

- f)* stabilisce le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 conformemente all'*articolo 43 del presente regolamento*;
- g)* decide riguardo al regime linguistico dell'Ufficio conformemente all'*articolo 42*;
- h)* stabilisce la struttura organizzativa dell'Ufficio e adotta la politica relativa al personale dell'Ufficio nel rispetto delle disposizioni di cui all'*articolo 39*;
- i)* adotta, dopo aver chiesto il parere della Commissione, il piano pluriennale in materia di politica del personale;
- j)* prende tutte le decisioni ai fini dell'attuazione del mandato dell'Ufficio quale definito dal presente regolamento;
- k)* prende tutte le decisioni relative alla creazione e, se necessario, allo sviluppo dei sistemi informativi previsti dal presente regolamento, fra cui il portale di informazioni di cui all'*articolo 4, lettera b)*;
- l)* prende ogni decisione relativa alla creazione e, se necessario, allo sviluppo delle strutture interne di lavoro dell'Ufficio;
- m)* esercita autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo;
- n)* adotta il proprio regolamento interno sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo, previo parere della Commissione.

Articolo 30

Nomina del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo dell'Ufficio è nominato dal Consiglio d'amministrazione, per un periodo di cinque anni, **conformemente alla procedura di cooperazione prevista nel presente articolo. Il direttore esecutivo è nominato in base ai suoi meriti personali, alla sua esperienza in materia di asilo e alle sue capacità amministrative e di gestione. La procedura di cooperazione è la seguente:**

- a) **in base ad un elenco redatto dalla Commissione in seguito ad un invito a presentare candidature e a una procedura di selezione trasparente, i candidati sono invitati, prima della nomina, a prendere la parola davanti al Consiglio e alla commissione o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande loro poste;**
- b) **il Parlamento europeo e il Consiglio emettono i propri pareri e stabiliscono un ordine di preferenza;**
- c) **il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo tenendo presenti tali pareri.**

Nel corso degli ultimi nove mesi che precedono la fine del mandato di cinque anni, la Commissione procede a una valutazione che riguarda in particolare:

- i risultati ottenuti dal direttore esecutivo;
- i compiti e le necessità dell'Ufficio per gli anni successivi.

2. Il consiglio d'amministrazione, su proposta della Commissione, tenuto conto della relazione di valutazione e solo *nei casi in cui* i compiti e le necessità dell'Ufficio lo *giustificano*, può prorogare una volta il mandato del direttore esecutivo per un massimo di tre anni.

3. Il consiglio d'amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Nel mese precedente tale proroga, il direttore esecutivo è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tali commissioni.

Articolo 31

Funzioni del direttore esecutivo

1. L'Ufficio è gestito dal direttore esecutivo: questi è indipendente nell'espletamento delle sue funzioni e rende conto delle proprie attività al consiglio d'amministrazione.

2. Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.

3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.

4. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Ufficio.

5. Il direttore esecutivo può essere assistito da uno o più capi unità. In caso di assenza o di impedimento un capo unità lo sostituisce.
6. Il direttore è *responsabile*:
- a) || della gestione corrente dell'Ufficio;
 - b) *dell'elaborazione di* proposte di programmi di lavoro per l'Ufficio, previo parere della Commissione;
 - c) *dell'attuazione di* programmi di lavoro e decisioni adottati dal consiglio d'amministrazione;
 - d) *della preparazione delle* relazioni sui paesi d'origine di cui all'articolo 4, lettera d);
 - e) *della preparazione del* progetto di regolamento finanziario dell'Ufficio adottato dal consiglio d'amministrazione conformemente all'*articolo 38 e delle sue misure di attuazione*;
 - f) *della preparazione di* un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Ufficio e dell'esecuzione del bilancio;
 - g) *dell'esercizio* nei confronti del personale dell'Ufficio *delle* competenze di cui all'*articolo 39*;
 - h) || di tutte le questioni riguardanti il personale e *dell'adozione di* tutte le decisioni relative alla gestione dei sistemi informativi previsti dal presente regolamento, fra cui il portale d'informazioni di cui all'articolo 4, lettera b);
 - i) *dell'adozione di* ogni decisione riguardante la gestione delle strutture amministrative interne dell'Ufficio.

Articolo 32

Comitato esecutivo

1. Onde accrescere l'efficacia e la rapidità dei propri lavori, l'Ufficio istituisce un comitato esecutivo di otto membri, nominati fra i membri del consiglio d'amministrazione.
2. La Commissione è membro di diritto del comitato esecutivo. Il consiglio d'amministrazione dell'Ufficio stabilisce le regole applicabili alla nomina degli altri membri del comitato esecutivo.
3. Il comitato esecutivo si riunisce regolarmente su invito del direttore esecutivo o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, almeno quattro volte all'anno. Le sue modalità di funzionamento vengono precisate nel regolamento interno dell'Ufficio e rese pubbliche.
4. Il mandato dei membri del comitato esecutivo è di durata pari al mandato dei membri del consiglio d'amministrazione.
5. Il comitato esecutivo si riunisce se necessario per discutere questioni specifiche.
6. Il comitato esecutivo ha il compito di consigliare il direttore esecutivo dell'Ufficio e di dare pareri al consiglio d'amministrazione, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa, sul programma di lavoro dell'Ufficio, su ogni attività dell'Ufficio, e ogniqualvolta l'Ufficio debba prendere rapidamente delle decisioni, in particolare nell'ambito del capo 3 relativo all'invio delle equipe di sostegno per l'asilo negli Stati membri sottoposti a particolare pressione.

7. L'Ufficio fornisce al comitato esecutivo il necessario supporto tecnico e logistico nonché il servizio di segreteria per le sue riunioni.

8. Ai lavori del comitato esecutivo, su richiesta di questo, possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti dell'ACNUR.

9. Il comitato esecutivo può invitare a partecipare alle sue riunioni ogni persona il cui parere possa essere rilevante.

Articolo 33

Gruppi di lavoro

1. Nell'ambito del suo mandato, quale definito nel presente regolamento, l'Ufficio può costituire gruppi di lavoro composti da esperti delle autorità competenti degli Stati membri attive nel settore dell'asilo, compresi i giudici specializzati. Gli esperti possono essere sostituiti da supplenti nominati insieme ad essi.

2. La Commissione partecipa di diritto ai gruppi di lavoro. I rappresentanti dell'ACNUR possono presenziare alle riunioni dei gruppi di lavoro dell'Ufficio, integralmente o in parte a seconda del carattere delle questioni affrontate.

3. I gruppi di lavoro possono invitare a partecipare alle riunioni ogni persona il cui parere possa essere rilevante, in particolare i rappresentanti delle *ONG* attive nel settore dell'asilo.

||

CAPO 5

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 34

Bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Ufficio *costituiscono* oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Ufficio. ||
2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell'Ufficio devono *risultare* in pareggio.

3. Fatte salve altre risorse, le entrate dell'Ufficio comprendono:
 - a) un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea;
 - b) contributi volontari degli Stati membri;
 - c) i diritti percepiti per pubblicazioni, formazione o qualsiasi altro servizio fornito dall'Ufficio.
4. Le spese dell'Ufficio comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese di esercizio e le spese attinenti a contratti o convenzioni stipulati dall'Ufficio.

Articolo 35

Stesura del bilancio

1. Ogni anno il direttore esecutivo prepara un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Ufficio per l'anno successivo, che comprende la tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio d'amministrazione.
2. Il consiglio d'amministrazione, sulla base di tale progetto, prepara uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Ufficio per l'esercizio finanziario successivo.
3. Il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Ufficio è trasmesso alla Commissione entro il 10 febbraio. La versione definitiva dello stato di previsione, che comporta un progetto di tabella dell'organico, è trasmessa dal consiglio d'amministrazione alla Commissione entro il 31 marzo.

4. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio (l'"autorità di bilancio") lo stato di previsione con il progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.
5. Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo della sovvenzione da iscrivere nel bilancio generale, e trasmette il tutto all'autorità di bilancio a norma dell'articolo 272 del trattato.
6. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Ufficio.
7. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per l'Ufficio.
8. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Ufficio, che diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.
9. Il consiglio d'amministrazione comunica al più presto all'autorità di bilancio l'intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative per il finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.
10. Nel caso in cui un ramo dell'autorità di bilancio abbia comunicato l'intenzione di esprimere un parere, lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane a decorrere dalla data di notifica del progetto.

Articolo 36

Esecuzione del bilancio

1. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'Ufficio.
2. Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.

Articolo 37

Rendicontazione e discarico

1. Entro il 1° marzo che segue l'esercizio chiuso, il contabile dell'Ufficio comunica al contabile della Commissione i conti provvisori corredati della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento *finanziario*.
2. Entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori dell'Ufficio accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Ufficio, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento *finanziario*, il direttore esecutivo redige i conti definitivi dell'Ufficio, sotto la propria responsabilità, e li trasmette al consiglio di amministrazione per parere.
4. Il consiglio d'amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'Ufficio.
5. Entro il 1° luglio che segue l'esercizio chiuso, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi corredati del parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
6. I conti definitivi vengono pubblicati.
7. Entro il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate e trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.
8. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall'articolo 146, paragrafo 3 del regolamento *finanziario*, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa.
9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno $n + 2$, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n .

Articolo 38

Regolamento finanziario

Il regolamento finanziario applicabile all'Ufficio è adottato dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione e può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione ||, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio || che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹, solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'Ufficio e previo accordo della Commissione.

CAPO 6

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

Articolo 39

Personale

1. Al personale dell'Ufficio e al suo direttore esecutivo si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni *dell'Unione europea* per l'applicazione di detto statuto e regime.

¹ *GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.*

2. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

3. Nei confronti del proprio personale, l'Ufficio esercita i poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

4. Il consiglio d'amministrazione può adottare disposizioni che consentano di ricorrere a esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'Ufficio.

Articolo 40

Privilegi e immunità

All'Ufficio si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

CAPO 7

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 41

Status giuridico

1. L'Ufficio è un organismo comunitario *istituito a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario ed* è dotato di personalità giuridica.
2. L'Ufficio gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. Può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L'Ufficio è rappresentato dal direttore esecutivo.
4. La sede dell'Ufficio è stabilita a [...]|||.

Articolo 42

Regime linguistico

1. All'Ufficio si applicano le disposizioni previste dal regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea¹.

¹ GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.

2. Fatte salve le decisioni prese in base all'articolo 290 del trattato, la relazione generale annuale sulle attività dell'Ufficio e il programma di lavoro annuale dell'Ufficio di cui all'*articolo 29*, lettere c) e d), sono redatti in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Ufficio sono forniti dal centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

4. Il consiglio d'amministrazione definisce le modalità pratiche d'attuazione del regime linguistico.

Articolo 43

Accesso ai documenti

1. ***L'Ufficio mette a punto buone prassi amministrative che garantiscano la massima trasparenza possibile per quanto concerne le sue attività.*** Ai documenti in possesso dell'Ufficio si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 ¶¶.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio d'amministrazione adotta le modalità pratiche d'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3. Le decisioni adottate dall'Ufficio ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 195 e 230 del trattato.

4. Il trattamento di dati personali da parte dell'Ufficio è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 ¶¶.

Articolo 44

Regime di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

1. L'Ufficio applica i principi in materia di sicurezza di cui alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione¹, in particolare le disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all'archiviazione delle informazioni classificate.

2. L'Ufficio applica altresì i principi di sicurezza relativi al trattamento delle informazioni sensibili non classificate adottati e applicati dalla Commissione ¶¶.

¹ *GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.*

Articolo 45

Lotta antifrode

- 1. Per la lotta alle frodi, alla corruzione e ad altre attività illecite, si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.*
- 2. L'Ufficio aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 ed emana prontamente le opportune disposizioni applicabili a tutti i dipendenti dell'Ufficio.*
- 3. Le decisioni in materia di finanziamento, nonché gli accordi e gli strumenti di attuazione che ne conseguono, prevedono espressamente la possibilità che la Corte dei conti e l'OLAF effettuino, se del caso, controlli in loco presso i beneficiari delle risorse dell'Ufficio e gli agenti responsabili della loro allocazione.*

Articolo 46

Regime di responsabilità

- 1. La responsabilità contrattuale dell'Ufficio è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi.*
- 2. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall'Ufficio.*

3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Ufficio risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

4. La Corte di giustizia *delle Comunità europee* è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5. La responsabilità personale degli agenti verso l'Ufficio è disciplinata dalle disposizioni dello statuto del personale o dal regime ad essi applicabile.

Articolo 47

Valutazione e revisione

1. Entro tre anni dalla data *in cui l'Ufficio diventa operativo ai sensi dell'articolo 54* l'Ufficio commissiona una valutazione, esterna e indipendente, dei propri risultati sulla base di un mandato conferito dal consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione. *Tale* valutazione concerne l'impatto dell'Ufficio per quanto riguarda la cooperazione pratica in materia d'asilo e il sistema comune europeo di asilo. Essa affronta in particolare l'eventuale necessità di modificare o ampliare i compiti dell'Ufficio e le conseguenze finanziarie di tale modifica o ampliamento, ed esamina l'adeguatezza della struttura di gestione all'adempimento dei compiti dell'Ufficio. La valutazione tiene conto dei pareri delle parti in causa a livello sia comunitario che nazionale.

2. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, decide le scadenze delle valutazioni future, tenendo conto dei risultati contenuti nella relazione di valutazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 48

Controllo amministrativo

L'azione dell'Ufficio è sottoposta al controllo del Mediatore, ai sensi dell'articolo 195 del trattato.

Articolo 49

Cooperazione con paesi terzi e associati

1. Alle attività dell'Ufficio possono partecipare i paesi che hanno concluso con la Comunità || accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano la legislazione comunitaria nella materia disciplinata dal presente regolamento. Conformemente alle pertinenti disposizioni di tali accordi, vengono presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione di quei paesi ai lavori dell'Ufficio, comprese disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative dell'Ufficio, ai contributi finanziari e al personale. In materia di personale, tali accordi sono in ogni caso conformi allo statuto dei funzionari || e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

2. Per le questioni che rientrano nelle sue attività, nella misura necessaria all'espletamento dei suoi compiti e in accordo con la Commissione, *nonché nei limiti del proprio mandato*, l'Ufficio agevola la cooperazione operativa fra gli Stati membri e i paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione europea in materia di relazioni esterne. Può altresì cooperare con le autorità competenti di paesi terzi, su aspetti tecnici dei settori disciplinati dal presente regolamento, nell'ambito di accordi di lavoro conclusi con tali autorità, conformemente alle disposizioni pertinenti del trattato.

Articolo 50

Cooperazione con l'ACNUR

L'Ufficio coopera con l'ACNUR nei settori disciplinati dal presente regolamento, nel quadro di accordi di lavoro conclusi con tale organizzazione.

L'Ufficio può concedere all'ACNUR sovvenzioni, per finanziare azioni che gli permettano di avvalersi, in modo stabile e durevole, della competenza e dell'esperienza in materia d'asilo di tale organizzazione. Le sovvenzioni rientrano nell'ambito delle relazioni privilegiate di cooperazione fra l'Ufficio e l'ACNUR, quali definite al presente articolo così come all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 1, all'*articolo 25*, paragrafo 4, all'*articolo 32*, paragrafo 8, all'*articolo 33*, paragrafo 2 e all'*articolo 51, paragrafo 4*. Conformemente all'articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, si applicano le disposizioni pertinenti del regolamento *finanziario* nonché delle sue modalità di *attuazione*.

Articolo 51

Forum consultivo

1. L'Ufficio coopera strettamente con le organizzazioni della società civile e i relativi organismi competenti che operano nel settore della politica d'asilo a livello locale, regionale, nazionale, europeo o internazionale, e istituisce a tal fine un forum consultivo.

2. Le autorità locali che hanno competenze e un ruolo significativi in materia di politica di asilo, sono incluse nel forum consultivo.

3. Il forum consultivo costituisce un meccanismo di scambio di informazioni e di condivisione di conoscenze. Esso assicura una stretta cooperazione tra l'Ufficio e le parti interessate.

4. Il forum consultivo è aperto a tutte le parti interessate e competenti di cui al paragrafo 1. L'Ufficio si rivolge ai membri del forum consultivo in funzione delle esigenze specifiche riguardanti settori individuati come prioritari per l'attività dell'Ufficio.

L'ACNUR è membro di diritto del forum consultivo.

5. L'Ufficio invita il forum consultivo in particolare a:

a) formulare proposte al consiglio di amministrazione sul programma di lavoro annuale da adottare a norma dell'articolo 29, lettera d);

- b) *fornire un feedback al consiglio d'amministrazione e proporre il seguito da dare alla relazione annuale di cui all'articolo 29, lettera c), e alla relazione annuale sulla situazione riguardante l'asilo nell'Unione europea di cui all'articolo 12, paragrafo 1; e*
 - c) *comunicare al direttore esecutivo e al consiglio d'amministrazione i risultati e le raccomandazioni delle conferenze, dei seminari e delle riunioni pertinenti per l'attività dell'Ufficio.*
6. *Il coordinamento del forum consultivo è posto sotto l'autorità del direttore esecutivo.*
7. *Il forum consultivo si riunisce almeno due volte all'anno.*

Articolo 52

Cooperazione con FRONTEX, con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, con altri organismi comunitari e con le organizzazioni internazionali

L'Ufficio coopera con gli organismi comunitari che svolgono attività legate al suo settore di competenza, in particolare con l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX) e con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ||, così come con organizzazioni internazionali nei settori disciplinati dal presente regolamento, nell'ambito di accordi di lavoro conclusi conformemente alle disposizioni del trattato || e alle disposizioni relative alla competenza di tali organismi.

La cooperazione permette di creare sinergie fra i diversi organismi interessati e di evitare doppioni e ridondanze nei lavori svolti nell'ambito dei loro diversi mandati.

Articolo 53

Accordo sulla sede e condizioni operative

Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Ufficio nello Stato membro che ne ospita la sede e alle strutture da questo messe a disposizione, e le norme specifiche applicabili in tale Stato *membro* al direttore esecutivo dell'Ufficio, ai membri del consiglio d'amministrazione, al personale dell'Ufficio e ai familiari, sono fissate in un accordo concluso, previa approvazione del consiglio d'amministrazione, fra l'Ufficio e lo Stato membro che ne ospita la sede. Tale Stato membro garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Ufficio, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, ed adeguate reti di trasporti.

Articolo 54

Inizio delle attività dell'Ufficio

L'Ufficio diventa operativo entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale dell'Ufficio finché questo non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio.

A tale scopo:

- fino a quando il direttore esecutivo dell'Ufficio non assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio d'amministrazione alle condizioni di cui all'*articolo 30*, un funzionario della Commissione può farne le veci in qualità di direttore ad interim;
- dei funzionari della Commissione possono svolgere, sotto la responsabilità del direttore ad interim o del direttore esecutivo, i compiti assegnati all'Ufficio.

Il direttore ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell'Ufficio, previa approvazione del consiglio d'amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico.

Articolo 55

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ||

Per Il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente